Testamento di Andrea Abbamonte fu Nicola, datato Pietrafesa, 13 gennaio 1800 (copia conforme all'originale su carta bollata del 6 settembre 1815).

c. 1r

Ferdinando IV. per la Grazia di Dio Re delle due Sicilie, e di Gerusalemme, Infante delle Spagne, Duca di Parma, Piacenza, Castro. Gran Principe Ereditario di Toscana.

Copia. In Dei nomine amen = Die decima tertia mensis Ianuarii, tertiae Indictionis, millesimo octingentesimo, in Terra Pietrafisiae. Lucaniae Provinciae Regnante Rege = A richiesta fattaci per parte del Signore D. Andrea Abbamonte di questa Terra di Pietrafesa, ci siamo di persona conferiti nel Palazzo di sua propria abitazione, sito in questa sudetta Terra, nella contrada volgarmente chiamata Santo Antonio, giunti nella Stanza dietro la Galleria del Quarto Superiore abbiamo ritrovato il cennato Don Andrea giacente in letto per essere infermo di corpo, ma sano per la Dio Grazia di mente, di retti sensi, e nel suo naturale discorso esistente, il quale ave asserito avanti di noi, che sapendo la stato frale e caduco della nostra umanità, e sapendo benissimo di aver egli in un certo tempo a morire, perciò per provedere pria all'anima sua, ed indi per lasciare frà suoi una perpetua memoria, e pace, ave deliberato farsi il presente suo ultimo nuncupativo Testamento, derogando ogni, e qualsivoglia altro Testamento, codicillo, donazione causa mortis, ed ogn'altra disposizione da esso lui per l'addietro fatta anche quoad pias causas; volendo che il presente sortisca il suo totale effetto, giusta la sua serie, continenza e tenore, incaricando la coscienza dell'infrascribendi Esecutori Testamentari, e vuole similmente, che dal presente non possa dedursi, ò difalcarsi cosa benché menoma, tanto per Falcidia che Trabellianica, per sussidio de' beni, ò altro, intendendo valersi in tutto il presente della clausola codicillare, l'importanza della quale è ad esso Testatore ben nota. E per[ché] l'anima è del corpo più degna, perciò quella come scopo principale d'ogni buon Cristiano ha vivamente raccomandato all'Onnipotente Iddio, che la creò, acciò mediante li meriti del nostro Redentore Giesù Cristo voglia assisterlo nell'estremo passaggio farà da questa all'altra

c. 1*v*

vita, e perdonarli tutte le sue colpe, implorando a tal'uopo la protezzione della Beatissima Vergine Maria, di Santo Giuseppe, di Santo Rocco, di Santo Andrea, Santo Antonio, dell'Angelo suo custode, e di tutti i Santi, e Sante della Celeste Sionne suoi Avvocati, acciò vogliano intercederli la Sua Divina Maestà il perdono de' suoi peccati, ed assisterlo nell'estremo punto di sua vita, volendo che il suo corpo fatto cadavere si seppellisca nella sepoltura gentilizia di sua famiglia, sita nella Chiesa vecchia di Santo Rocco, coll'accompagnamento di tutto questo Reverendo clero, e Reverendi Padri Riformati di Santangiolo le Fratte, e coll'officio intiero, messa solenne in die obitus, tertio, septimo, et trigesimo = Ma comecché è d'intrinsica solennità d'ogni bene ordinato

Testamento l'istituzione dell'erede, senza di cui per disposizione di legge è nullo, ed invalido; quindi è che esso Signor Don Andrea Testatore ha instituito, ordinato, e colla sua propria bocca ha nominato, e chiamato a se suoi eredi Proprietari universali, e particolari li Signori Don Nicola, Don Filippo, Don Vincenzo, Don Rocco, Don Gennaro, Donna Emmanuela, e Donna Rosaria Abbamonte suoi dilettissimi figli, e figlie, ed erede usufruttuaria, amministratrice, e vicaria di tutta la sua roba la Signora Donna Maria Maddalena Salinero sua amatissima consorte, vita sua durante tantum, senza essere tenuta, ed obbligata ad Inventario, reddizione de' conti, ò altro, ma solo ad alimentare a seconda dello stato, e propria condizione li sudetti suoi figli eredi instituiti non meno, che la Signora Donna Nicoletta de Castro sua zia, li quali seguita sarà la sua morte rappresentando la sua persona succedano, e ciascuno d'essi succeder debba nel modo appresso si dirà alla sua eredità, e beni tutti ovunque siti, e posti, stabili, mobili, semoventi, cenzi, annua rendita, esigenza, raccoglienza, nomi di debitori, oro, argento, dritti, raggioni, azzioni, ed ogn'altro, che compreso fusse, ò comprender si potesse nella sua eredità, coll'infrascritti vingoli, condizioni, sostituzioni, fedecommessi, e legati da inviolabilmente osservarsi, senza la menoma contradizzione, e chiunque da soprascritti suoi figli, ed eredi instituiti si opporrà alla presente sua testamentaria disposizione, ò quanto sarà per fare la sopradetta di lui erede usufruttuaria, esso Don Andrea vuole, ordina, e comanda, che sia erede nella pura

c. 2*r*

pura, semplice, e nuda legitima, da computarsi questa dedotti i pesi; l'infrascribendo fedecommesso, ed altro nella maniera in'appresso si spiegherà, al dippiù s'accresca alli soli figli Maschi, ed eredi instituiti, i quali accetteranno, e si contenteranno di quanto nel presente vien disposto, e si contiene. = Primieramente esso Don Andrea Testatore insinua all'anzidetti suoi figli il dovuto filiale rispetto, ed ossequio alla sopradetta Donna Maria Maddalena di lui moglie, e Madre rispettiva, ed il reciproco, e scambievole amore frà essi loro, acciò mediante questa la di lui eredità non si divida, ma si conserva nella famiglia, sì per il lustro, e decoro della stessa, che per loro comune vantaggio, e comodo, essendo questa la sua volontà. = Secondo esso Don Andrea testatore per vieppiù confirmare la sopradetta unione, e mantenimento del decoro di sua famiglia, ed anche per lasciare alli sopradetti figli eredi instituiti, che ugualmente ama, un lodevole, e Patrono solletico, acciò tutti s'applicassero a quelle scienze, e professioni sono più proprie alla loro condizione ha stabilito colla massima ponderazione, e matura riflessione di fondare¹, istituire, e fare in beneficio di quello figlio, che si farà maggior onore, s'applicherà, e dovrà sostenere il peso della sua famiglia uno stretto, e perpetuo fidecommesso, e majorato nella somma di docati diecimila, li quali sebbene

-

¹ Su detta parola è stata vergato un minuscolo disegno, che sembrerebbe essere un indice stilizzato, ma è solo un'ipotesi.

esso Testatore per giusti suoi fini non li destina sù di certi determinati corpi della sua eredità, pure vuole, che tanto la nomina di quel figlio meriterà il fidecommesso, e Majorato sudetto, quanto la destinazione precisa sù certi determinati corpi in'alienabili, per qualsisia causa, si faccia dalla suddivisata Donna Maria Maddalena a di costei disposizione, a piacere, con preferire però sempre alla nomina il figlio più degno; E nel caso, ché la medesima, quod absit, non adempirà alla nomina sì del fidecommessario, che alla sudetta designazione, conceda, e da esso Testatore la facoltà istessa ai Fratelli di detta Signora Donna Maria Maddalena, ò ciascuno di essi. = E perciò il medesimo Don Andrea testatore vuole, ordina, e comanda espressamente, che chiunque de' sudetti suoi figli avrà la c. 2v

sorte, e sarà il primo prescelto al godimento delli beni del sudetto fidecommesso, e Majorato, dopo la di costui morte succeda, e debba succedere al medesimo uno de' figli legitimo, e naturale ex corpore legitimo discendene, e suoi discendenti maschi legitimi, e naturali discendentino dalla famiglia del primo Possessore sudetto in infinitum, con osservarsi sempre frà li fidecommessari la facoltà d'intestarlo a chiunque di loro discendenti stimeranno più meritevole, con preferirsi però sempre li figli legitimi, e naturali, e non li legitimati per subsequens matrimonium, vel per Rescriptum Principis, e così debbasi osservare finchè non vi saranno maschi discendenti dalla linea del primo Possessore del majorato, e fidecommesso sudetto, nel qual caso in vita, e chiama alla successione predetta li figli maschi, e discendenti legitimamente dall'altri suoi maschi in infinitum, con osservarsi sempre frà di loro la stessa legge del più meritevole. = E quando non vi fussero, o mancassero quod absit li discendenti maschi, in manieraché andasse ad estinguersi all'intutto la linea maschile di esso Testatore, o vi fussero le sole femine discendentino legitimamente dallo stesso, e dalla di lui discendenza, in questo caso invita, e chiama al godimento del fidecommesso, e maggiorato predetto, quella figlia più onesta, e dabbene, che si collocherà, ò sarà collocata in matrimonio, con qualche persona di uguale condizione, con osservarsi indi lo stesso sistema, fine a che sarà in tutto estinta e perduta la memoria del casato di esso Testatore. = Terzo vuole, ordina e comanda il medesimo Testatore Don Andrea, che detti suoi eredi Proprietari ed usufruttuari debbano dare, ed assegnare a titolo, e nome di dote, legitima, paraggio, e suo supplemento all'anzidette sue figlie Donna Emmanuela, e Donna Rosaria, chiamate anche nell'instituzione dell'eredi ducati duemila liberi, e senza peso alcuno per cadauna, colla facoltà di poter apponere ne' rispettivi Capitoli matrimoniali su patto della riversione delle doti in deficienza di loro figli legitimi, e naturali, senza però limitarle, e proibirle la disposizione di quello le leggi li permettono. E nel caso vivente la madre sudetta non passassero a marito, e dopo la di costei morte non volessero con-vivere, o coabitare colli respettivi loro Fratelli, ò pure questi, locchè sia lontano volessero separarsi, in tal caso vuole, ordina, e comanda, che sia in di loro libertà di unirsi con quello Fratello, che meglio stimeranno, con assegnare pria della divisione gli sudetti ducati duemila per cadauna, come pure volendo una, ò amendue di esse monacarsi, essendo di loro spontanea volontà, vuole, e comanda esso Testatore, che chiunque de' i sudetti suoi instituiti eredi subbisca alla spesa della monacazione, corredo, ed assegnamento di Livello, tutto quello avanzarà da i sopradetti ducati duemila sia suo in compenso dell'incomodo, e spesa sudetta.

Quarto vuole, e comanda il medesimo Testatore Don Andrea, che la sopradetta Donna Maria Maddalena erede usufruttuaria sia anche Tutrice, e Curatrice de' suoi figli minori, e Pupilli tutti, e venendo questa a mancare, locchè Iddio non voglia, e continuando ad aver bisogno di tutela, e curatela i figli medesimi, sostituisca, e chiama a tal'officio il figlio maggiore, che si troverà in Pietrafesa; ed espressamente comanda, e vuole, che li sudetti figli, ed eredi minori debba mandarli in luoghi d'educazione, ed in quei che stimerà più proprj, ed opportuni, e nel caso la rendita dell'eredità di detto Testatore non fusse sufficiente per lo di costoro mantenimento, non che per decorarli in quello stato che li medesimi eliggeranno, voglia, e possa la medesima Donna Maddalena senza veruna autorità giudiziaria disfarsi di qualche corpicciuolo, annuo cenzo, ò altro, che stimerà meno utile, e vantaggioso alla predetta sua eredità. Ma dandosi il caso della morte della predolata Donna Maria Maddalena sua consorte, ed erede usufruttuaria in tempo che li menzionati di lui figli fussero nel bisogno anzidetto possa anche il primo figlio maggiore chiamato all'officio di Tutore, e Curatore fare lo stesso, precedente Decreto d'espedienza da interporsi causa cognita da questa local Corte. Ed accadendo il che Iddio non voglia, che non si mandassero li ultimi trè figli maschi ed eredi nei luoghi di Educazione, ò per indolenza, lo che non si crede, detta Madre sudetta, ò per altre caggioni, in tal caso vuole, ordina, e comanda esso Testatore Don Andrea, che dividendosi dall'altri Fratelli, dedotto il maggiorato come sopra instituito, le doti sudette, e

c. 3*v*

tutti gl'altri pesi, che seco porta la sua eredità si debba dividere in cinque porzioni uguali, senza aversi riguardo al patto apposto nella compra della Tenenzia del primo suo figlio Don Nicola, e debbano prendersi ante partem li sudetti trè ultimi figli ducati cinquecento per cadauno in compenso della spesa fatta per li due primi; E non volendo o tutti e trè, ò ciascuno di essi andare nei luoghi sudetti, non debbano avere altro se non se la porzione uguale. = Quinto vuole, e comanda esso Testatore, che la sudetta sua erede usufruttuaria debba sodisfare, ed affrancare, siccome espressamente comanda li debiti da esso Testatore contratti per educare, e situare gli suoi figli, e non potendo ciò fare colla rendita da i beni della stessa eredità, sia permesso alla medesima di vendere altri corpicciuoli, e cenzi, per convertire il prodotto di essi, nella estinzione de'

sopradivisati debiti, per così lasciare esente da pesi la sua eredità, e ciò senza decreto di Giudice, ò altra solennità, però debbano li futuri respettivi compratori procurarne essi l'affrancazione, e convenirla per patto espresso nelli rispettivi istromenti, altrimenti da ora dichiara, e vuole, che le vendite sudette siano nulle. = Sesto dichiara esso Testatore, che trovandosi fatto altro maggiorato dal fù Canonico Don Filippo Cavallo suo prozio in summa ducati Tremila sù di cinque pezzi di Territori siti nella pertinenza di Satriano, al luogo chiamato Vigna la noce, stimati tutti per ducati mille, e ducati duemila di credito doveva l'anzidetto Cavallo conseguire dall'Illustre Marchese del Tito, Duca di Satriano, questi ultimi trovandosi restituiti, il medesimo Testatore per non caricare la sua coscienza, ne tam poco per non defraudare le raggioni de' futuri chiamati al fedecommesso predetto nell'atto medesimo che quello confirma, sostituisce, e sottopone per la summa predetta una delle se partite d'Arrendamento, e propriamente quella detta Refazzione de' frutti per l'annua rendita di ducati sessanta, che compongano il Capitale di ducati duemila summa corrispondente, assoggettando questa per la summa predetta e quell'istesse leggi, che nel cennato fedecommesso stanno descritte, servata in tutto, e per tutto la forma del Testamento di detto Signor Cavallo, rogato nel di primo Maggio 1753 per mano del Regio Notaro

[sul margine inferiore sinistro: "Notajo Malpede"]

c. 3*v*

Notaro Paolo Aniello Casale di Napoli. = Settimo vuole, ordina, e comanda esso Don Andrea testatore, che li sudetti suoi Eredi usufruttuari, e Proprietari siano obbligati far terminare di celebrare le messe attrassate, e legate nell'anzidetto Testamento del cennato Cavallo, e proseguire la celebrazione a quell'istessa raggione nel medesimo legato non per la summa di ducati mille, siccome dal medesimo si ravvisa, ma per la mettà, avendosi questo Reverendo Clero ricevuta l'altra mettà, e sono descritte le messe nella Tabella della Sacrestia, e terminata la celebrazione proseguirla in infinitum, giusta la volontà del ridetto Signore Cavallo. = Ottavo vuole, e comanda esso Testatore Don Andrea, che li medesimi Eredi usufruttuari, e Proprietari debbano farli celebrare in suffragio dell'anima sua ducati duecento cinquanta di messe piane ubique, et ad libitum, pro una vice tantum, e ciò frà lo spazio di anni due, a quella raggione meglio potranno convenire colli Reverendi Sacerdoti le celebreranno, e terminata la sodisfazione farne presso gl'atti del presente allegare le Fedi. = E finalmente lascia esso Testatore Esecutori della presente sua disposizione li Signori Don Tommaso, e Don Gaetano Arcieri della Terra di Santo Mauro suoi amatissimi Nipoti, e l'Arciprete pro tempore di questa Terra di Pietrafesa, alli quali concede, dà, e accorda l'onnimoda facoltà di far eseguire quanto nel presente si è disposto, e si contiene. E questo disse essere la sua suprema volontà. = Insinuato detto testatore da me Notaro a lasciare qualche elemosina al Real Albergo de' Poveri, ha risposto non aver che lasciare. = De quo quidem testamento praefatus Dominus Andreas Testator requisivit nos [ut] de praedictis omnibus publicum act[um] deberemus, nos enim, unde, actum est. = Presentibus pro Regio ad contractus Iudice Magnifico Felice Pascale, Reverendo Domino Donato Terranese, Canonico Domino Casparo Pirrone, Reverendo Domino Rocho Gagliardi, Magnifico Carolo Mariae Vignola, Felice Romano, Laurentio Spera, et Rocho Michael'Angeli Palermo Terrae Petrafisiae

c. 4r

pro testibus ad hoc rogatis.

La presente copia scritta da me sottoscritto Notaro si è trascritta dal suo originale, sistente nel Protocollo del fù Notaro Vincenzo Maria Vignola della Comune di Pietrafesa, che presso di me qui sottoscritto Notaro, come conservadore di dette schede, col quale si è collazionata, in fede ho apposto il segno del mio Tabelinoato. Dato oggi li sei 6. del mese di Settembre anno mille ottocento quindeci 1815.

Io Notajo Michele Malpede fù Notaio Nunziante, lealmente patentato a ventisei 26. del mese di Agosto corrente anno mille ottocento quindeci 1815. numero della patente otto 8. nel Comune di Santangiolo le Fratte, domiciliante in esso, strada il Cerro.

[signum tabellionis]

Reg. in Potenza li dodici Settembre 1815.

Fol. Ottantanove resp., cas. seconda, vol. 19 atti

[....], grana ventidue 22

[Firmato: "Manone"]

[Sul margine inferiore sinistro in senso verticale: "Laurini"]

[Sul margine inferiore destro in senso verticale: "(...) Abbamonte"]